


2016

# PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE



## COMUNITA' MONTANA della VALCHIAVENNA



### **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

Gruppo di lavoro:

**Dott.ssa For. Tiziana Stangoni**

Dott. Agr. Contardo Crotti

Arch. Silvano Molinetti

Dott. Agr. Attilio Tartarini

Geol. Claudio Depoli

Dott. Agr. junior Attilio Melesi

Committente:

Comunità Montana  
Valchiavenna

Data: Settembre 2020  
ADOZIONE  
APPROVAZIONE

Revisione n° 5  
n° 7 del 23.03.2018  
n° 18 del 12.08.2020

F

I

P

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE  
DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

**Sommario**

<b>Parte I - Generalità</b> .....	2
Art. 1 - Durata e ambito di applicazione.....	2
Art. 2 - Elementi costitutivi del Piano.....	3
Art. 3 - Attuazione del Piano.....	3
Art. 4 - Interventi correttivi del Piano.....	4
<b>4.1 Rettifiche:</b> .....	4
<b>4.2 Modifiche:</b> .....	4
<b>4.3 Varianti:</b> .....	5
Art. 5 - Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la revisione del Piano.....	5
<b>Parte II - Rapporti con la Pianificazione Territoriale</b> .....	6
Art. 6 - Rapporti con il Piano Territoriale Regionale (PTR).....	6
Art. 7 -Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).....	6
Art. 8 -Rapporti con la Rete Ecologica Regionale RER.....	6
Art. 9 - Rapporti con la pianificazione comunale (PGT).....	7
Art. 10- Rapporti con il Piano Cave Provinciale (PCP).....	7
Art. 11 - Rapporti con il Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI).....	7
Art. 12 - Rapporti con il Piano Faunistico Venatorio Regionale.....	7
Art. 13 - Rapporti con i Piani di gestione siti NATURA 2000.....	8
Art. 14 - Rapporti con la pianificazione assestamentale (PAF).....	8
<b>Parte III - Formazioni forestali e non forestali</b> .....	9
Art. 15 - Soprassuoli arborei.....	9
Art. 16 - Formazioni vegetali irrilevanti.....	9
Art. 17 - Arboricoltura da legno.....	10
Art. 18 - Sistemi verdi "fuori foresta".....	10
<b>Parte IV - Tutela e Trasformazione del bosco; vincolo idrogeologico</b> .....	10
Art. 19 - Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico .....	10
Art. 20 - Tipi di trasformazioni ammesse.....	11
Art. 21 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (urbanistiche).....	11
Art. 22 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura).....	11
Art. 23 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (biodiversità e paesaggio) .....	12
Art. 24 - Trasformazioni speciali non cartografate.....	13

Art. 25 - Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità.....	14
Art. 26 - Individuazione e trasformabilità dei boschi non trasformabili.....	14
Art. 27 - Individuazione e trasformabilità dei boschi a trasformazione esatta.....	15
Art. 28 - Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale.....	15
Art. 29 - Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali.....	15
Art. 30 - Individuazione di ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica).....	15
Art. 31 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano.....	16
Art. 32 - Soglia di compensazione.....	16
Art. 33 - Rapporti di compensazione.....	17
Art. 34 - Interventi esonerati dall'obbligo di interventi compensativi.....	17
Art. 35 - Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti.....	18
Art. 36 - Interventi compensativi ammessi.....	18
Art. 37 - Localizzazione degli interventi compensativi ammessi.....	19
Art. 38 - Albo delle Opportunità di compensazione.....	19
Art. 39 - Monetizzazioni e cauzioni.....	19
<b>Parte V - Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale.....</b>	<b>20</b>
Art. 40 - Il Piano VASP.....	20
Art. 41 - Piano VASP: contenuti.....	20
<b>Parte VI - Attività selvicolturali.....</b>	<b>20</b>
Art. 42 - Destinazione selvicolturale dei boschi.....	20
Art. 43 - Indirizzi selvicolturali.....	20
<b>Parte VII - Parte finanziaria.....</b>	<b>20</b>
Art. 44 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici.....	20
Art. 45 - Programmi trasversali da finanziare.....	21
Art. 46 - Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza.....	21
<b>Allegato 1 - Specie utilizzabili.....</b>	<b>21</b>
<b>Allegato 2 - Deroghe al regolamento regionale n. 5 del 20 luglio 2007.....</b>	<b>22</b>

## Premessa

Il regolamento di attuazione disciplina la messa in atto complessiva del P.I.F. facendo riferimento a due importanti tematiche:

1. Aspetti pianificatori di natura territoriale che sono oggetto di specifica valutazione in ordine alla coerenza con il PTCP e che, con il P.I.F. vigente, diventano prescrittivi nei riguardi dei P.G.T. comunali;
2. Attività selvicolturali e gestione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, che riguardando essenzialmente le attività silvo-pastorali in senso stretto e che non hanno ricadute a livello urbanistico territoriale.

## I - PARTE SPECIALE - NORME PER IL GOVERNO GENERALE DEL COMPARTO FORESTALE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E PER IL RACCORDO CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRA E SOTTO ORDINATA

### Parte 1 - Generalità

#### Art. 1 Durata e ambito di applicazione

Il Piano entra in vigore con l'approvazione da parte della Provincia di Sondrio ed esplica la sua validità nel territorio della Comunità Montana della Valchiavenna comprese le riserve regionali così come individuato nella cartografia allegata al Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.) ed è valido:

- All'interno di tutti i boschi, ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008,
- Nelle superfici non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico e in quelle sottoposte a vincolo per altri scopi di cui al r.d. 3267/1923;
- Nel resto del territorio, limitatamente alle indicazioni per la creazione di nuovi boschi e sistemi verdi.

#### Art. 2 Elementi costitutivi del Piano

Il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana della Valchiavenna è composto dai seguenti elaborati e tavole:

- Relazione di piano con Indirizzi Selvicolturali;
- Regolamento (Norme Tecniche di attuazione) e deroghe alle Norme Forestali Regionali;
- Tavole di analisi:
  - o 1 - Carta d'uso del suolo;
  - o 2- Carta delle Aree di interesse Ricreativo e Sportivo
  - o 3 - Carta dell'Attitudine alla formazione del Suolo
  - o 4 - Carta dei tipi forestali;
  - o 5 - Carta delle categorie forestali;
  - o 6 - Carta del governo e dello stato evolutivo dei boschi
  - o 7 -1 - Carta dei vincoli di natura idrogeologica;
  - o 7 - 2 - Carta dei vincoli di natura ambientale e paesaggistica
  - o 8 - Carta di inquadramento delle previsioni del PTCP
  - o 9 - Carta dei Piani di Assestamento Esistenti;
  - o 10 - Carta delle attitudini funzionali
  - o 11 - Carta dei dissesti e delle infrastrutture esistenti;
- Tavole di pianificazione:
  - o 12 - Carta delle destinazioni selvicolturali;
  - o 13 - Carta dei boschi suscettibili di trasformazione
  - o 14 - Carta delle infrastrutture di servizio (Carta della viabilità agro-silvo-pastorale)
  - o 15 - Carta delle superfici destinate a compensazione;

- o 16 - Carta delle Azioni di Piano e dei boschi migliorabili con fondi pubblici;
- o 17 - Carta degli indirizzi selvicolturali

### Art. 3 Attuazione del Piano

La Comunità Montana della Valchiavenna assicura un attento e costante monitoraggio del sistema forestale raccogliendo ed elaborando i dati attinenti il sistema forestale che possano avere ricadute sul piano territoriale e ambientale.

Al fine di assecondare le attitudini potenziali dei diversi soprassuoli boscati, la Comunità Montana promuove l'attuazione del presente Piano di Indirizzo Forestale attraverso la finalizzazione delle sue diverse attività, in particolare:

- Attraverso l'individuazione di priorità e di criteri di assegnazione dei finanziamenti di sua competenza: unionali, nazionali e regionali di interesse forestale e ambientale;
- Attraverso definizione di programmi e di progetti di intervento espressamente finalizzati al sostegno del settore forestale, tanto diretti che mediati dalla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, singoli o associati;
- Attraverso la definizione di indirizzi e norme, nei propri strumenti di gestione ambientale e territoriale (pianificazione d'area vasta e pianificazione di settore) che valorizzino la multifunzionalità del bosco e le specifiche attitudini riconosciute ai diversi popolamenti;
- Assicurando il raccordo con la pianificazione territoriale e urbanistica a scala locale;
- Assicurando le attività di supporto informativo agli utenti e agli Enti territoriali (attività di formazione ed informazione) tramite i servizi erogati dai propri Uffici o anche attraverso corsi e incontri tematici.

Nell'attuazione del Piano è coinvolto l'ente gestore della riserva regionale Piano di Spagna, competente per le funzioni amministrative inerenti al taglio colturale del bosco e alla trasformazione del bosco.

Per le aree che ricadono nel territorio della Riserva, l'ente gestore propone alla Comunità montana eventuali interventi correttivi di cui all'articolo 4.

### Art. 4 Interventi correttivi del Piano (riesame del piano)

Nella fase di gestione, il Piano può essere sottoposto a procedura di aggiornamento in cui si dovranno evidenziare gli elementi oggetto di rettifica, modifica e variante.

#### 4.1 Rettifiche:

Sono correzioni esclusivamente tecniche, atti di adeguamento del piano privi di discrezionalità, quali quelle che recepiscono:

- meri errori materiali di rilievo (es.: perimetrazione del bosco, tipi forestali, errori nei tracciati ecc.) e conseguenti attribuzioni delle nuove superfici alle classi di pianificazione (es. destinazione selvicolturale, trasformabilità, rapporto di compensazione ecc.) secondo le regole generali stabilite dal PIF;
- modifiche normative che comportano la necessità di aggiornamento della tavola (es.: modifica della definizione di bosco);
- cambi di destinazione d'uso già avvenuti e autorizzati (es. recepimento delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco già rilasciate o nuovi boschi creati, tracciati non più esistenti per motivi di dissesto ecc.);
- previsioni e dati contenuti in PAF già approvati e sottoposti, se del caso, a VIC, in quanto prevalenti sui PIF per gli aspetti di loro competenza
- proposte di adeguamento alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta indicate al paragrafo 4.7.2, Parte II, della d.g.r. 7728/2008 e s.m.i., nel pieno rispetto di quanto indicato nel regolamento del PIF;
- proposte di adeguamento alle scelte spettanti ai PGT indicate al paragrafo 4.7, Parte II, della d.g.r. 7728/2008 e s.m.i..

Le rettifiche sono approvate con provvedimento del dirigente (o del funzionario responsabile) della Comunità Montana di Valchiavenna, su proposta dell'Ente gestore della riserva regionale Piani di Spagna per il territorio di sua competenza.

Le rettifiche e sono escluse da VAS e VIC e vanno comunicate alla Provincia di Sondrio, nonché periodicamente alla Regione per l'aggiornamento dei dati cartografici.

#### 4.2 Modifiche:

Si tratta di correzioni discrezionali, non comprese nel novero delle rettifiche, ma a carattere minore, e in quanto tali sono esonerate dalla VAS ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006. L'esonero può essere anche la conseguenza di una verifica di assoggettabilità a VAS, conclusasi con l'esclusione dalla procedura di VAS. Si tratta pertanto di correzioni che, pur presentando un margine di discrezionalità, sono prive di impatto ambientale significativo sul territorio e come tali sono approvate con deliberazione di Giunta della Comunità montana di Valchiavenna.

A titolo non esaustivo, si elencano alcune correzioni che rientrano fra le "modifiche":

- 1) l'inserimento nel piano V.A.S.P. di strade già esistenti, senza nuove previsioni di interventi (ampliamenti, prolungamenti o passaggi di classe in aumento);
- 2) la correzioni di meri errori materiali di rilievo, qualora da tali correzioni discendano scelte discrezionali (es. l'inserimento nel perimetro del bosco di aree erroneamente escluse qualora sia necessario stabilire, per il "nuovo bosco", i limiti alla trasformazione d'uso o gli interventi selvicolturali ivi finanziabili con fondi pubblici);
- 3) modifiche alla definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi (art. 47 c. 3 della l.r. 31/2008);
- 4) recepimento delle misure di conservazione dei siti natura 2000.

La Comunità montana di Valchiavenna acquisisce un preventivo parere di Regione Lombardia. La modifica è approvata con deliberazione di Giunta della Comunità montana di Valchiavenna.

Costituiscono elemento di *modifica* le correzioni minori, esplicitamente indicate dal PIF stesso, ma che costituiscono scelte discrezionali e come tali sono approvate con provvedimento della Giunta Esecutiva della Comunità montana di Valchiavenna:

- La ridefinizione e la correzione di aspetti di dettaglio del limite del bosco apportati in sede di approvazione dei P.G.T. a seguito di analisi di maggior dettaglio;
- Il riconoscimento come "strade V.A.S.P" di strade già esistenti, senza nuove previsioni di ampliamenti, prolungamenti o passaggi di classe in aumento.

Le modifiche, che vanno comunicate alla Provincia di Sondrio e alla Regione, comprendono solo cambiamenti che non richiedono procedure di VAS, oppure cambiamenti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS e conclusi con l'esclusione dalla procedura.

#### 4.3 Varianti:

Costituiscono elemento di *variante* e sono approvate con provvedimento dell'Assemblea della Comunità Montana della Valchiavenna tutti gli altri cambiamenti e in particolare:

- La revisione generale a scala territoriale dei criteri di trasformabilità dei boschi e dei rapporti di compensazione;
- Le varianti sostanziali al Regolamento di Attuazione del Piano di Indirizzo Forestale;
- Ogni altra modifica al P.I.F. approvato non ricompresa nelle indicazioni e negli adeguamenti sopra riportati compresi tutti i cambiamenti che devono essere sottoposti a VAS, nonché i cambiamenti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS e conclusi con la necessità di assoggettamento alla procedura di VAS.

Le varianti devono essere approvate dalla Provincia di Sondrio previo espressione di un parere da parte di Regione Lombardia.

## Art. 5 Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la revisione del Piano

Oltre alle funzioni conferite dalla l.r. 31/2008, l'Ente forestale, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni e competenze, garantisce lo svolgimento delle attività sotto riportate quale presupposto fondamentale per l'attuazione delle previsioni del presente Piano.

### 1. Attività di formazione ed informazione:

- divulgare i contenuti del Piano alle amministrazioni pubbliche ed ai diversi soggetti attuatori;
- informare i proprietari boschivi degli indirizzi selvicolturali proposti e delle prescrizioni contenute nel Piano;
- organizzare corsi di formazione per operatori, tecnici ed operatori incaricati del controllo.

### 2. Espressione di pareri, nulla-osta, autorizzazioni:

- parere di compatibilità al PIF dei PGT comunali e loro varianti;
- definizione della trasformabilità dei boschi e dell'eventuale livello di compensazione;
- autorizzazione alla trasformazione del bosco (art. 43 della l.r. 31/2008);
- valutazione ed approvazione (istruttoria e accertamento finale) dei progetti compensativi;

nulla osta e autorizzazioni in materia selvicolturale previste dalla vigente normativa e dal presente Piano.

### 3. Attività tecnica:

monitoraggio/controllo delle attività selvicolturali (art. 17 r.r. 5/2007) e inserimento dati nei sistemi informativi regionali;

contrassegnatura o martellata delle piante in sede di processo istruttorio delle richieste di autorizzazione di taglio dei boschi nel Parco naturale, nei boschi da seme e nelle aree di proprietà pubblica e inserimento dati nei sistemi informativi regionali;

- raccolta ed archiviazione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, con eventuale contrassegnatura o martellata delle piante e con i relativi provvedimenti ai sensi dell'art. 19, c. 3 e c. 4 della legge 241/1990 e s.m.i. e inserimento dati nei sistemi informativi regionali;
- azioni di piano: attuazione diretta e concessione di incentivi per la loro realizzazione;
- presentazione di istanze per l'acquisizione di risorse finalizzate alla realizzazione di progetti previsti nel presente Piano;
- consulenza di settore alle amministrazioni comunali, ai proprietari boschivi e agli addetti del settore.

## Parte II - Rapporti con la Pianificazione Territoriale

### Art. 6 - Rapporti con il Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il PIF supporta il PTR (l.r. 12/2005 artt. 19/22) e concorrere a caratterizzare il "Sistema Rurale Paesistico" individuato nel PTR stesso come il territorio "prevalentemente libero da insediamenti, o non urbanizzato, naturale, naturalistico, residuale o dedicato a usi produttivi primari", evidenziando i boschi di maggiore pregio, gli ambiti a prevalente valenza paesaggistica, gli ambiti agricoli, i sistemi di interesse naturalistico e gli ambiti a elevata naturalità.

### Art. 7 -Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il PIF è stato redatto in coerenza con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento, di cui costituisce specifico piano di settore ai sensi dell'art. 48 c. 2 della l.r. 31/2008.

Il Piano d'Indirizzo Forestale è redatto in piena coerenza coi contenuti del PTC.

Ai sensi e per gli effetti combinati del comma 4 dell'art. 25, del comma 2 lett. c dell'art. 18 e del comma 4 dell'art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m.e.i., gli effetti derivanti dall'individuazione dei boschi in esso contenuti assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale.

Eventuali modifiche o integrazioni del PTC concernenti aspetti di pertinenza del PIF saranno da considerarsi prevalenti e quindi recepite dal PIF medesimo con provvedimento di rettifica di cui all'art. 4.

#### Art. 8 -Rapporti con la Rete Ecologica Regionale RER

Il P.I.F. attraverso l'individuazione degli ambiti boscati di fondovalle, di fasce o macchie arboree (boschi non trasformabili di importanza naturalistica) assicura il mantenimento degli "Elementi per la rete ecologica", che concorrono a delineare il quadro di riferimento per la definizione e la realizzazione della Rete Ecologica di fondovalle di collegamento dei versanti montuosi.

#### Art. 9 - Rapporti con la pianificazione comunale (PGT)

In base all'art. 48 c. 3 della l.r. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco, la valenza paesaggistica delle aree boscate e le limitazioni e le prescrizioni circa la trasformazione del bosco definite dal P.I.F. sono immediatamente prevalenti ed esecutive rispetto agli atti di pianificazione locale.

I Piani delle Regole previsti dai P.G.T., in fase di recepimento delle previsioni del P.I.F., possono apportare «rettifiche, precisazioni e miglioramenti» alle sue determinazioni, conseguentemente ad analisi di maggior dettaglio effettuate nel passaggio di scala alla pianificazione comunale. Tali «rettifiche, precisazioni e miglioramenti», una volta approvati dalla Comunità Montana della Valchiavenna, corrispondono a rettifiche del P.I.F. ai sensi del precedente art. 4.

La Comunità Montana approva dette rettifiche prima dell'adozione dei Piani di Governo del Territorio. Qualora un P.G.T., o sua variante, trasmesso per l'espressione del parere di compatibilità alla Provincia di Sondrio, sia sprovvisto della validazione o approvazione della Comunità Montana in merito a «rettifiche, precisazioni e miglioramenti» del P.I.F. vigente, la Provincia si impegna a chiedere tale parere alla Comunità Montana; quest'ultima lo fornirà entro 30 giorni.

#### Art. 10- Rapporti con il Piano Cave Provinciale (PCP)

Il P.I.F. tiene conto delle previsioni del Piano Cave Provinciale riconoscendo la trasformabilità dei boschi ricompresi negli Ambiti Territoriali Estrattivi e che si trovano in corrispondenza delle infrastrutture strettamente necessarie all'accesso e alla coltivazione.

Gli interventi di riassetto ambientale indicati all'art. 14 della l.r. 14/1998, previsti per il recupero ambientale a seguito della coltivazione, non possono essere computati tra le opere di compensazione dovute per la trasformazione dei boschi ricadenti all'interno degli Ambiti Territoriali estrattivi previsti dal Piano Cave. Sia gli interventi di recupero ambientale sia le opere di compensazione dovranno tener conto, per le tematiche ambientali, degli indirizzi del presente Piano. Gli interventi compensativi non potranno essere realizzati all'interno degli Ambiti Territoriali Estrattivi.

In caso di modificazione del PCP, il PIF supporta il Piano Cave indicando le aree boscate di maggior pregio che è opportuno preservare dall'attività di escavazione. Il PIF stesso recepisce, attraverso la procedura di "rettifica", gli aggiornamenti del PCP.

#### Art. 11 - Rapporti con il Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Il P.I.F. recepisce le indicazioni del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume Po (fasce PAI), per la definizione delle politiche di gestione dei soprassuoli forestali e, in particolare, per la definizione delle "attitudini funzionali prevalenti". Ai soprassuoli ricompresi nelle fasce PAI, il Piano di Indirizzo Forestale riconosce la preminente destinazione di protezione del suolo e delle risorse idriche, tranne che nel caso che gli stessi si configurino come elementi della Rete Ecologica Regionale.

Le prescrizioni contenute nei Piani Geologici Comunali sono recepite dal PIF a supporto del rilascio o del diniego delle autorizzazioni al vincolo idrogeologico.

#### Art. 12 - Rapporti con il Piano Faunistico Venatorio Regionale

Il P.I.F., attraverso le proprie determinazioni, contribuisce all'attuazione delle disposizioni di cui alle L. 157/1992 e alla l.r. 26/1993, fornendo conoscenze e dati utili alla stesura del Piano Faunistico Venatorio (P.F.V.) per quanto attiene alla caratterizzazione vegetazionale del territorio agro-silvo-pastorale. Nel contempo, contribuisce alla definizione di politiche e di azioni tese al miglioramento del territorio, finalizzato ad aumentare quantitativamente e qualitativamente la fauna selvatica, anche attraverso il riconoscimento degli "Elementi per la rete ecologica del comprensorio della Comunità Montana" e riconosce l'importante valenza ecologica degli interventi di recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità e per la creazione di habitat idonei ad alcune specie di fauna selvatica.

Gli indirizzi selvicolturali tengono conto della funzione erogata dal bosco nei confronti della fauna selvatica.

#### Art. 13 - Rapporti con i Piani di gestione siti NATURA 2000<sup>1</sup>

Il raccordo tra la pianificazione prevista dal P.I.F. e le proposte contenute nei piani di gestione per i siti "Natura 2000", ricadenti (parzialmente o totalmente) nel presente piano, qualora le schede dei "modelli culturali" e delle "azioni di piano" risultassero difformi rispetto le indicazioni dettate da sopraccitati piani di gestione saranno apportate le necessari aggiornamenti con le procedure indicate all'art. 4.

Per gli interventi nei siti Natura 2000, gli indirizzi selvicolturali recepiscono e rappresentano le "misure di conservazione" e quindi il loro rispetto esonera dalla valutazione di incidenza.

Gli interventi di trasformazione del bosco sono invece soggetti a valutazione di incidenza o a verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza.

Dovranno essere sottoposte a valutazione di incidenza le seguenti tipologie di intervento:

- l) La realizzazione di nuova viabilità agro-silvo-pastorale, fermo restando le limitazioni vigenti in area ZPS, ai sensi della d.g.r. 10/632/2013;
- m) Gli allargamenti della viabilità agro-silvo-pastorale, ai sensi dell'art. 71, comma 3, lettera a del r.r. 5/2007 e s.m.i.

qualora ricadenti in aree ZSC e/o ZPS o nelle loro immediate vicinanza, se non previste o non conformi con quanto indicato dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.

Necessitano di Procedura semplificata di Valutazione di Incidenza le seguenti tipologie di intervento:

1. Le trasformazioni di tipo agricolo ricadenti in aree ZSC e/o ZPS o nelle loro immediate vicinanza, se non previste o conformi con quanto indicato dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;

---

<sup>1</sup> Con deliberazione n. 18 del 12/08/2020 la Provincia di Sondrio ha specificato che la "verifica di assoggettabilità a Valutazione di Incidenza" è identificabile con lo "screening".

2. Gli interventi di trasformazione speciale ricadenti in aree ZSC e/o ZPS o nelle loro immediate vicinanze, se non previste o conformi con quanto indicato dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;
3. Gli interventi di trasformazione a delimitazione esatta se interferenti con corridoio primari ed elementi di primo livello della RER, al fine di garantire il mantenimento della funzionalità ecologica dei siti Natura 2000.

Gli interventi di trasformazione a delimitazione esatta che andranno ad interferire con i corridoi primari e/o gli elementi di primo livello della RER dovranno avere un approfondimento a livello progettuale, anche attraverso verifiche e monitoraggi preventivi, al fine di limitare l'impatto e di individuare gli interventi di deframmentazione sulle aree investite e gli interventi di rinaturazione compensativa.

I progetti di trasformazione dovranno evitare la frammentazione delle superfici forestali. L'edificazione dovrà porsi preferibilmente in continuità con aree già edificate e comunque al margine del bosco.

Durante i lavori dovranno essere impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a minimizzare l'impatto acustico ed il danno ambientale, avendo cura di ripristinare i luoghi al termine dei lavori.

Gli interventi in cui si richiede l'impiego di materiale vegetale devono essere effettuati con l'utilizzo di specie autoctone certificate ai sensi del D.lgs. 386/03 e del D.lgs. 214/05, accertandosi che nell'area oggetto dell'intervento, all'atto della messa a dimora e della scelta delle specie, non vi siano delle restrizioni fitosanitarie legate alla presenza di particolari organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria.

#### **Art. 14 - Rapporti con la pianificazione assestamentale (PAF)**

Le indicazioni della pianificazione forestale sono state recepite e valutate nella stesura del Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana della Valchiavenna.

Il contributo pubblico alla predisposizione dei Piani di Assestamento ordinari è concesso solo qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

- Superfici forestali a destinazione produttiva o multifunzionale;
- Estensione di almeno 100 ha;
- Tasso di utilizzazione almeno del 25%.

La Comunità Montana incentiva la predisposizione dei Piani, ordinari o semplificati, per una pluralità di proprietà, possibilmente accorpate, anche a livello gestionale, o collocate in un medesimo comparto (bacino, versante). Eventuali nuovi Piani di Assestamento Forestali e quelli scaduti in revisioni dovranno tenere conto delle indicazioni gestionali dettate dai "modelli colturali" del Piano di Indirizzo Forestale.

### **Parte III - Formazioni forestali e non forestali**

#### **Art. 15 - Soprassuoli arborei**

Il P.I.F. individua i boschi, secondo i dettati dell'art. 42 della l.r. 31/2008, e li classifica in funzione delle diverse tipologie forestali rappresentandoli sulla Tav. 2 "Carta delle tipologie forestali", redatta sulla C.T.R. alla scala 1:10.000.

In caso di errori, omissioni o modifiche normative si procede come indicato in articolo 4.

Eventuali neo-colonizzazioni forestali saranno classificate bosco solo in occasione di varianti del PIF.

#### **Art. 16 - Formazioni vegetali irrilevanti**

Il presente PIF non ha individuato e perimetrato negli elaborati cartografici "formazioni vegetali irrilevanti" di cui all'art. 42, comma 4 lettera d) della l.r. 31/2008. Eventuali formazioni che dovessero essere rilevate sul campo nel periodo di vigenza del PIF saranno inserite negli elaborati cartografici con le procedure indicate all'articolo 4.

Nel caso di creazione di formazioni vegetali irrilevanti partendo da aree boscate l'intervento si configura come trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 43 L.R. 31/2008.

#### **Art. 17 – Arboricoltura da legno**

L'arboricoltura da legno è definita dal d. lgs. 34/2018 e dall'art. 42 della l.r. 31/2008.

Il presente PIF non reca alcuna norma riguardante l'arboricoltura da legno, in quanto non si è avvalso della facoltà di regolamentare le superfici non boscate soggette a vincolo idrogeologico.

#### **Art. 18 – Sistemi verdi “fuori foresta”**

Il presente PIF non reca norme riguardante i sistemi verdi “fuori foresta”, in quanto non si è avvalso della facoltà di regolamentare le superfici non boscate soggette a vincolo idrogeologico.

### **Parte IV – Tutela e Trasformazione del bosco; vincolo idrogeologico**

#### **Art. 19 – Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico**

Gli interventi di trasformazione del bosco, di cui all'art. 43, comma 2 della l.r. 31/2008 sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dall'Ente forestale, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, la stabilità dei terreni, il regime delle acque, la difesa delle valanghe e della caduta dei massi, la tutela del paesaggio, l'azione frangivento e d'igiene ambientale locale.

L'autorizzazione al vincolo idrogeologico è assorbita, sotto il profilo amministrativo, dall'eventuale autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008.

Le delimitazioni delle superfici a bosco, la valenza paesaggistica delle aree boscate, le limitazioni e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite dal P.I.F. sono immediatamente prevalenti ed esecutive rispetto agli atti di pianificazione locale (comma 3, art. 48 l.r. 31/2008).

La richiesta di trasformazione del bosco deve essere inoltrata all'Ente forestale accompagnata dalla documentazione di cui al punto 2.2.b) della d.g.r. 8/675/2005 e s.m.i..

Per richieste relative a trasformazioni del bosco su superfici superiori a 500 metri quadrati, l'istanza dovrà essere accompagnata da una relazione forestale redatta da un Dottore Forestale o Dottore Agronomo che dovrà analizzare le seguenti componenti minime:

- Localizzazione ed ambito interessato dalla opere
- Descrizione del soprassuolo interessato dalla trasformazione;
- Analisi delle superfici trasformate, distinte in superfici trasformate temporaneamente o definitivamente;
- Compatibilità della trasformazione con il PIF e con la normativa vigente;
- Analisi dei costi di compensazione.

Se necessario l'Ente forestale potrà richiedere anche apposita relazione naturalistica, geologica ed idrogeologica di approfondimento.

Per ogni trasformazione del bosco deve essere rilasciata specifica autorizzazione secondo quanto definito all'art. 43, comma 3, della L.R. 31/2008 e dai criteri previsti dalla d.g.r. 8/675/2005 e s.m.i..

Coerentemente con le disposizioni del medesimo comma, per interventi compensativi si intendono gli interventi di riequilibrio e salvaguardia idrogeologica che prevedono opere di carattere selvicolturale e di manutenzione territoriale con l'impiego di tecniche a basso impatto ambientale.

Secondo le previsioni del presente Piano tali interventi dovranno essere realizzati entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione salvo prescrizioni diverse rilasciate dall'Ente Forestale in base alla tipologia dell'intervento.

#### Art. 20 – Tipi di trasformazioni ammesse

Il PIF definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:

- trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta;
- trasformazioni ordinarie a delimitazione areale;
- trasformazioni speciali non cartografabili.

Tutte le trasformazioni, se non diversamente definito dagli articoli che seguono, sono sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o monetizzazione.

#### Art. 21 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (urbanistiche)

Costituiscono trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta di natura urbanistica:

- a) Le attuali previsioni dei P.G.T. consolidate e coerenti con le scelte del PTCP, le previsioni del Piano Cave in ordine all'individuazione degli Ambiti Territoriali Estrattivi e le previsioni di livello Provinciale, così come individuate nella tavola 13 Carta delle trasformazioni ammesse.
- b) Le previsioni di livello Regionale e Nazionale, relative a interventi di riordino e riqualificazione urbana e territoriale ancorché non cartografate e qualificate come pubbliche.

#### Art. 22 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura)

Le trasformazioni a finalità agricola sono consentite per il ripristino, lo svolgimento e lo sviluppo dell'attività e delle colture agricole, con particolare attenzione agli ambiti di versante (es. superfici terrazzate, castagneti da frutto, frutteti, aree prative e pascolive dei maggenghi e degli alpeggi), su aree che in passato erano stabilmente utilizzate a fini agricoli e che sono state colonizzate dal bosco a seguito del loro abbandono (non più di cinquant'anni), nelle aree individuate in tavola 13.

Tali aree, che debbono essere ricomprese dai P.G.T. fra le aree agricole o comunque come aree assimilabili a quelle agricole e normate a sensi del Titolo III della l.r. 12/2005, dovranno essere destinate allo svolgimento di attività agricole e alla produzione di prodotti agroalimentari locali, tradizionali o a coltivazioni biologiche, poiché uno degli scopi principali della trasformazione è la conservazione o il recupero delle produzioni agroalimentari tipiche o tradizionali e incentivare il recupero delle aree marginali, dismesse e di particolare interesse ambientale.

L'individuazione degli ambiti trasformabili a finalità agricola di cui alla Tav. 13 "Carta delle trasformazioni e degli interventi compensativi" non vincola ad autorizzare la trasformazione delle aree indicate, ma le autorizzazioni per le trasformazioni ordinarie a finalità agricola sono rilasciate nei casi di particolare interesse produttivo o ambientale (produzioni agro-alimentari di particolare rilievo, recupero di ambiti agricoli dismessi di interesse agronomico e ambientale, ecc.) e a seguito di puntuali valutazioni in ordine alla tipologia del soprassuolo forestale per quanto attiene alla struttura, alla forma di governo, alla tipologia forestale, alla destinazione selvicolturale assegnata dal PIF e ai caratteri stazionali.

Le trasformazioni a finalità agricola, naturalistica e paesistica da parte di soggetti privati sono subordinate all'assunzione dell'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di venti anni e devono essere oggetto di registrazione e trascrizione su di un apposito registro comunale cui deve essere data evidenza pubblica.

L'individuazione degli ambiti trasformabili a finalità agricola è fatta escludendo le seguenti fattispecie:

1. I tipi forestali considerati "rari a livello regionale" o "importanti a livello di Unione Europea",
2. I boschi inseriti nel registro regionale dei boschi da seme,

3. I boschi classificati come "habitat" dalla rete Natura 2000,
4. I boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" di cui all'art. 17 del r.d. 3267/1923,
5. I nuovi boschi creati coi contributi pubblici, i boschi creati come misure di compensazione senza esborso economico diretto da parte dell'ente pubblico e i boschi oggetto di miglioramenti con contributi pubblici negli ultimi 30 anni.

In caso di errore di perimetrazione o di necessità di aggiornamento, si procederà come da articolo 4.

I seguenti interventi di trasformazione sono inseriti fra le "trasformazioni speciali":

- Ripristino di terrazzamenti pre-esistenti a fini agricoli su massimo 3.000 mq;
- Creazione di orti familiari, in aree di pertinenza di edifici esistenti, prioritariamente su aree di neoformazione, su massimo 100 mq;
- Creazione di edifici per la castanicoltura, o per altri prodotti non legnosi del bosco, su massimo 10 mq, a favore di agricoltori art. 2135 C.C.;

Gli interventi di trasformazione del bosco finalizzate all'esercizio dell'attività agricola, realizzati nei «boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale a finalità agricola» riportati in tavola 13, che rispettano tutte le seguenti condizioni:

- Sono relativi a boschi creatisi spontaneamente su terreni ex agricoli da non più di cinquant'anni;
- Non sono comprese in boschi con dissesti in base alle relative tavole di piano;
- Sono trasformate per la formazione di prati stabili, pascoli, vigneti o coltivazioni tradizionali;
- Non prevedono la realizzazione di opere civili né di impermeabilizzazione del suolo;
- Non si avvalgono della possibilità di successiva trasformazione urbanistica (l'impegno, per un periodo minimo di 20 anni, deve essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari);

sono esonerati dall'esecuzione di interventi compensativi ai sensi del successivo articolo 26 purché preventivamente autorizzati; sono considerati «interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli» ai sensi dell'art. 44 comma 6 lettera b) della l.r. 31/2008 e pertanto esonerati dal rilascio dell'autorizzazione idrogeologica e ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004 sono altresì esonerati dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come disposto dal paragrafo 4.12 della d.g.r. 9/2727/2011 e dal paragrafo 1.4.a. della d.g.r. 8/675/2005 e s.m.i.

#### [Art. 23 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale \(biodiversità e paesaggio\)](#)

Le trasformazioni a finalità naturalistica e paesaggistica sono consentite per perseguire gli obiettivi di miglioramento ambientale definiti dal P.I.F. e dai diversi strumenti di gestione ambientale presenti sul territorio (piani di gestione dei ZSC/ZPS; progetti di miglioramento e riqualificazione ambientale previsti alla scala comunale; piani di gestione del verde; piani di assestamento forestale ecc.) o per migliorare la percezione e il ruolo di siti di particolare interesse sotto il profilo paesaggistico e storico.

Queste trasformazioni, finalizzate a migliorare la funzione naturalistica del popolamento arboreo, a permettere l'apertura di chiarie che migliorino la funzione ecotonale, l'apertura di varchi e spazi per formare ambiti con orizzonti aperti e cannocchiali visivi, non sottendono un diverso azionamento urbanistico dei luoghi che mantengono l'originaria classificazione e disciplina normativa.

Le trasformazioni a finalità naturalistica e paesaggistica da parte di soggetti privati sono subordinate all'assunzione dell'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di venti anni e devono essere oggetto di registrazione e trascrizione su di un apposito registro comunale cui deve essere data evidenza pubblica.

Sono escluse dalla possibilità di trasformazione a fini agricoli le seguenti fattispecie:

- a) I tipi forestali considerati “rari a livello regionale” o “importanti a livello di Unione Europea”,
- b) I boschi inseriti nel registro regionale dei boschi da seme,
- c) I boschi classificati come “habitat” dalla rete Natura 2000,
- d) I boschi soggetti al “vincolo per altri scopi” di cui all’art. 17 del r.d. 3267/1923,
- e) I nuovi boschi creati coi contributi pubblici, i boschi creati come misure di compensazione senza esborso economico diretto da parte dell’ente pubblico e i boschi oggetto di miglioramenti con contributi pubblici dal 1985.

In caso di errore di perimetrazione, si procederà come da articolo 4.

#### Art. 24 – Trasformazioni speciali non cartografate

Sono considerate “trasformazioni speciali” quelle finalizzate alla realizzazione di:

- a) Ampliamenti o adeguamento di edifici, compresi i fabbricati in disfacimento, impianti o infrastrutture esistenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti, comprese le aree esterne dedicate alla realizzazione di giardini, orti, disimpegni e vedute;
- b) Viabilità podereale e interpodereale, a scopo esclusivamente agricolo e forestale;
- c) Allacciamenti tecnologici e viari agli edifici;
- d) Interventi di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico, da realizzarsi ove tecnicamente possibile tramite opere di bioingegneria forestale;
- e) Interventi funzionali alla fruizione del territorio (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, eccetera purché in legno secondo il modello del «Quaderno delle opere tipo» di ERSAF) oppure aventi le caratteristiche previste dal “Manuale Operativo per la Segnaletica per gli itinerari escursionistici della provincia di Sondrio” approvato con deliberazione della Giunta della Provincia di Sondrio n. 393 del 05.12.2005;
- f) Opere di approvvigionamento idrico o piccole derivazioni d’acqua;
- g) Opere pubbliche come quelle che attengono alle opere di sistemazione idraulico-forestale o relative alla realizzazione e all’adeguamento delle infrastrutture dell’accessibilità e delle reti tecnologiche;
- h) Opere di difesa dall’inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico;
- i) Realizzazione delle opere antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del «Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi»;
- j) Realizzazione di strutture con finalità legate alla gestione agro silvo pastorale del territorio.
- k) Ripristino di terrazzamenti pre-esistenti a fini agricoli su massimo 3.000 mq;
- l) Creazione di orti familiari, in aree di pertinenza di edifici esistenti, prioritariamente su aree di neoformazione, su massimo 100 mq;
- m) Creazione di edifici per la castanicoltura, o per altri prodotti non legnosi del bosco, su massimo 10 mq, a favore di agricoltori art. 2135 C.C..

In sede di rilascio dell’autorizzazione, l’areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione), così che la realizzazione della stessa non determini compromissioni dei valori naturalistico-ambientali o diminuzione della stabilità idrogeologica dei luoghi.

#### Art. 25 – Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità

Il Piano di Indirizzo Forestale suddivide i boschi nelle seguenti categorie:

- a) Boschi non trasformabili: identificano le aree boscate che non possono essere trasformate;
- b) Boschi in cui sono permesse solo trasformazioni speciali
- c) Boschi in cui sono permesse trasformazioni ordinarie, suddivise in:  
Trasformazione ordinarie a delimitazione esatta che identificano le aree suscettibili di trasformazione di tipo urbanistico;

Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale: identificano le superfici potenzialmente trasformabili per attività legate a: sviluppo di attività agricole (in particolare su aree in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli e colonizzate dal bosco a seguito del loro abbandono) o per interventi di conservazione o miglioramento della biodiversità o del paesaggio.

Nei boschi con destinazione protettiva non sono ammesse le trasformazioni ordinaria a delimitazione esatta e la categoria "trasformazioni speciali" sostituisce le "trasformazioni a delimitazione areale legate allo sviluppo delle attività agricole, o per interventi di conservazione o miglioramento della biodiversità o del paesaggio".

Nel caso di destinazioni protettive in aree ove il bosco è trasformabile per interventi di tipo urbanistico le funzioni protettive dovranno essere svolte da opere di difesa e mitigazione del rischio.

Il rilascio delle autorizzazioni è comunque subordinato al rispetto e alla tutela degli elementi di rilievo ambientale e paesaggistico individuati e al rispetto dei rapporti e degli oneri di compensazione qualora dovuti. Le trasformazioni sono inoltre sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o monetizzazione secondo i rapporti di compensazione di cui al successivi articoli.

#### Art. 26 - Individuazione e trasformabilità dei boschi non trasformabili

Rappresentano i boschi ove gli interventi di trasformazione di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008 non sono consentiti. Sono costituiti dai:

- a) boschi che le carte di fattibilità geologica dei P.G.T. abbiano compreso all'interno della "classe di fattibilità 4" e per i quali le analisi effettuate dai professionisti incaricati abbiano riconosciuto al bosco una fondamentale azione di protezione idrogeologica, fatte salve le opere preventivamente assentite a livello comunale e provinciale;
- b) boschi compresi all'interno dei siti Natura 2000 definiti dal PIF a destinazione naturalistica e protettiva;
- c) boschi compresi dal P.I.F. fra gli "Elementi per la rete ecologica di fondovalle";
- d) boschi percorsi da incendi a sensi dell'articolo 10 della L. 353/2000, fino alla durata del vincolo di non trasformabilità qualora rientrino nei boschi trasformabili;
- e) boschi di impianto artificiale realizzati da soggetti pubblici e privati nell'ambito di iniziative e progetti di riordino ambientale e paesaggistico sostenuti con investimenti pubblici;
- f) boschi compresi nell'elenco dei boschi da seme di cui all'art. 53 della l.r. 31/2008;
- g) boschi classificati tra i tipi forestali rari o tra quelli importanti a livello di Unione Europea.

I boschi non trasformabili sono individuati in cartografia nella tavola 13. In caso di errata perimetrazione, la Comunità montana procederà alle correzioni secondo le procedure individuate all'art. 4

Nei boschi non trasformabili sono autorizzabili esclusivamente le trasformazioni speciali di cui all'art. 24.

#### Art. 28 - Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale

La tavola n. 13 "*Trasformazioni ammesse*" del presente Piano individua le uniche zone in cui è ammessa la "*trasformazione ordinaria a delimitazione areale*" per esclusive finalità agricole, fatto salvo quanto previsto per le trasformazioni speciali.

I "*Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale*", fino a che non siano oggetto di interventi di trasformazione per finalità di tipo agricolo, sono assoggettati alla disciplina vigente per i "*Boschi non trasformabili*".

Ai fini dell'applicazione dell'art. 43, commi 8 bis e 8 ter della l.r. 31/2008 così come integrata dalla l.r. 21/2014, tutti i boschi assoggettati al presente PIF sono classificati come "area

forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità”, ad eccezione dei boschi classificati come aree boscate a “Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale”

Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 43 c. 8 ter della l.r. 31/2008, la concessione di contributi pubblici per il miglioramento di boschi o altre attività selvicolturali comporta lo stralcio delle aree boscate interessate dall’intervento dalle aree suscettibili di trasformazioni ordinarie a delimitazione areale e l’attribuzione alle aree suscettibili di trasformazioni speciali non cartografabili (art. 16, punto a) mediante procedimento di “rettifica”.

#### Art. 29 - Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali

Le trasformazioni speciali sono realizzabili su tutte le superfici boscate indipendentemente dalla funzione riconosciuta ai soprassuoli.

#### Art. 30 - Individuazione di ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica)

In aree aderenti al tessuto urbano consolidato è facoltà dei Comuni, attraverso l’aggiornamento degli strumenti comunali di pianificazione, ampliare le aree per la trasformazione ordinaria a delimitazione esatta, interessanti aree boscate. Tali aree non devono interessare i boschi di maggior pregio come indicati nel paragrafo 2.1 della d.g.r. 8/675/2005 e s.m.i.

Tali aree possono essere identificate seguendo i seguenti criteri:

- Devono essere individuate nelle “aree boscate oggetto di trasformazione ordinaria a delimitazione areale”;
- Non possono essere individuate nei boschi che sono stati creati in vigore del PIF con fondi pubblici;
- Non possono essere individuate nei boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici o di compensazioni nei precedenti 30 anni;
- Non devono appartenere ai tipi forestali considerati “rari a livello regionale” o “importanti a livello di Unione Europea”,
- Non devono appartenere ricadere nei boschi inseriti nel registro regionale dei boschi da seme,
- Devono essere esterni ad aree importanti per la rete ecologica,
- Non devono essere boschi classificati come “habitat” dalla rete Natura 2000,
- Non devono appartenere a boschi soggetti al “vincolo per altri scopi” di cui all’art. 17 del r.d. 3267/1923,

Fermo restando quanto indicato ai punti precedenti, devono essere individuate prioritariamente all’interno del “tessuto urbano consolidato” di cui all’art. 10 comma 2 della l.r. 12/2005 e s.m.i. o nelle immediate adiacenze.

#### Art. 31 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano

In riferimento al comma 4 dell’art.43 della l.r.31/2008, il P.I.F., tenuto conto dei caratteri dei luoghi, delle tipologie forestali rilevate e delle dinamiche infrastrutturali e insediative presenti sul territorio, definisce in 236,61 ha il tetto massimo delle trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta di natura urbanistica assentibili durante il periodo di validità del Piano.

Per l’intera area della Valchiavenna, ricompresa nei Comuni di: Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna, le trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta, non possono superare nel loro complesso e in ogni quindicennio, lo 0,5% delle aree boscate esistenti.

Per le trasformazioni ordinarie a delimitazione areale con finalità agricola, naturalistica e paesistica il tetto massimo delle superfici trasformabili è pari a 410 ettari per ogni quindicennio

di validità del Piano, comprensiva delle trasformazioni speciali con finalità agricola alle lettere k), l) ed m) dell'art. 22.

Nelle aree individuate dalla cartografia come "Trasformazione ordinaria a delimitazione esatta (dominio sciabile)" sono consentite trasformazioni del bosco esclusivamente per finalità legate allo sviluppo e gestione dell'ambito turistico sportivo, e non possono superare nel loro complesso e in ogni quindicennio di validità del PIF, il 10% delle aree boscate individuate nel dominio sciabile, pari a 17,4 ettari.

#### Art. 32 – Soglia di compensazione

L'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale l'obbligo della compensazione è pari a 100 mq.

La predetta soglia è elevata a 500 mq nel caso di:

- Allacciamenti tecnologici e viari agli edifici;
- Ampliamenti o adeguamento di edifici, impianti o infrastrutture esistenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti esclusivamente se finalizzati all'attività agricola e manutentiva dell'area verde e ricomprese dai P.G.T. fra le aree agricole o comunque come aree assimilabili a quelle agricole e normate a sensi del Titolo III della l.r. 12/2005;
- Opere di approvvigionamento idrico o piccole derivazioni d'acqua;
- Opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico;
- Realizzazione di strutture con finalità legate alla gestione agro silvo pastorale del territorio.

La soglia è elevata a 2.000 mq nel caso di opere pubbliche o di pubblica utilità.

La soglia deve essere riferita all'intera opera progettata.

#### Art. 33 – Rapporti di compensazione

Il costo totale di compensazione è dato dal prodotto della superficie boscata trasformata, espressa in metri quadrati, per il valore unitario al metro quadrato del costo di compensazione.

Il valore unitario espresso in euro per metro quadrato del costo di compensazione è dato dalla somma del costo del soprassuolo, definito dalle disposizioni che regolano la materia forestale e del costo del terreno, definito annualmente dalla Commissione Provinciale per gli espropri in funzione della zona agraria e dell'uso del suolo, come da d.g.r. 675/2005 e s.m.i..

Il P.I.F. in funzione delle analisi condotte, delle attitudini potenziali assegnate ai diversi soprassuoli forestali, della tipologia delle opere, anche a fronte della loro localizzazione rispetto al sistema insediativo dell'area e ai livelli di naturalità delle fasce di paesaggio, non pone variazione ai rapporti di compensazione previsti dalla normativa e quindi ai sensi della d.g.r. 2024/2006 il rapporto di compensazione è 1:1 per tutto il territorio della Comunità Montana della Valchiavenna.

#### Art. 34 – Interventi esonerati dall'obbligo di interventi compensativi

Non sono soggetti ad oneri di compensazione gli interventi di trasformazione, purché regolarmente e preventivamente autorizzati dall'Ente forestale e finalizzati alla realizzazione dei seguenti interventi:

- a) Prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico nonché difesa attiva e passiva dalle valanghe, eseguite ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica;
- b) Interventi di manutenzione e messa in sicurezza di versanti e corsi d'acqua, finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, comprese le opere accessorie e funzionali per garantire la funzionalità di opere esistenti e/o la messa in sicurezza del territorio.
- c) Interventi urgenti da realizzare in attuazione a norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

- d) La realizzazione di nuova viabilità agro silvo pastorale prevista dal Piano VASP di cui all'art. 40.; In sede di progettazione della nuova VASP, al fine di preservare la viabilità storicamente presente nell'area e spesso composta da sentieri e mulattiere, occorre definire al meglio i nuovi tracciati, ponendo attenzione a minimizzarne l'intersecazione e comunque a minimizzarne l'impatto. Si raccomanda la realizzazione di protezioni, ad esempio palizzate, a favore dei percorsi minori quando questi passano a valle della strada e l'utilizzo di gradini in sasso per il raccordo tra le due viabilità, inoltre i percorsi individuati in fase di progettazione devono essere tracciati massimizzando la loro funzione di servizio alle suManutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal Piano V.A.S.P. di cui all'art. 40.;
- e) Manutenzione straordinaria, recupero e realizzazione di sentieri, mulattiere e itinerari di pubblica utilità rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla d.g.r. VII/14016/2003;
- f) Interventi funzionali alla fruizione del territorio (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, eccetera, purché prevalentemente in legno secondo la filosofia del «Quaderno delle opere tipo» di ERSAF) oppure aventi le caratteristiche previste dal "Manuale Operativo per la Segnaletica per gli itinerari escursionistici della provincia di Sondrio" approvato con deliberazione della Giunta della Provincia di Sondrio n. 393 del 05.12.2005;
- g) Opere antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del «Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi»;
- h) Interventi di miglioramento forestale e alpicolturale come definiti nel P.I.F. o dai P.A.F.;
- i) Interventi di conservazione o ripristino di viste, percorsi panoramici, vuoti di versante e/o aree perimetrali ai nuclei rurali, solo nei boschi trasformabili a delimitazione areale con finalità naturalistico-paesaggistica, oppure se specificatamente e dettagliatamente previsti da piani di assestamento forestale, da strumenti di pianificazione comunale, da piani di gestione delle aree protette e dai Siti Natura 2000, o dai piani paesistici di cui all'art. 143 del d.lgs. 42/ o dal «Piano di miglioramento ambientale» previsto dall'art. 15 della l.r. 26/1993 (legge regionale sulla caccia), in tutti i casi purché approvati;
- j) Interventi presentati da aziende agricole e forestali o da coltivatori diretti, finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna che comprendono il recupero, di balze o terrazzamenti, prati, selve castanili e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente, al massimo da 50 anni, e da destinare all'agricoltura, subordinati all'assunzione dell'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di vent'anni e alla registrazione e trascrizione di tale impegno sull'apposito registro comunale cui deve essere data evidenza pubblica. Tale possibilità si applica nel caso ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: la superficie boscata direttamente interessata dal recupero non abbia beneficiato di contributi pubblici per il miglioramento forestale, il progetto di recupero agronomico non preveda la realizzazione di costruzione edilizie, né di nuove opere civili, ad eccezione di quelle di pubblica utilità e di quelle a servizio del fondo; perfici boscate e a quelle pascolive;
- k) interventi di recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità e per la creazione di ambienti idonei ad alcune specie della fauna selvatica, promossi dalla C.M. della Valchiavenna o dagli Enti gestori delle aree protette e dei Siti Natura 2000 e avallati dalla Comunità Montana della Valchiavenna.

#### Art. 35 – Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti

Ai sensi dell'art. 43 della L.R. 31/2008 comma 5, il P.I.F. individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione di minima entità.

Le compensazioni di minima entità sono calcolate attribuendo i seguenti valori:

- a) Il costo del soprassuolo è assunto pari a un decimo di quello previsto al cap. 5.2. c della suddetta d.g.r. e aggiornato ogni tre anni;
- b) Il costo del suolo è pari ad un decimo del valore agricolo medio del bosco trasformato.
- c) Sono da considerarsi trasformazioni con obblighi di minima entità:
- d) Interventi di realizzazione delle piste ciclabili e degli itinerari di mountain bike promossi dagli enti pubblici e finalizzati alla fruizione ricreativa del bosco.

#### Art. 36 – Interventi compensativi ammessi<sup>2</sup>

L'art. 43 comma 3 della l.r. 31/2008 dispone che le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedano interventi compensativi a carico dei richiedenti. Come interventi compensativi, possono essere eseguiti solo i seguenti interventi:

- a) Sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite opere di ingegneria naturalistica;
- b) Interventi di prevenzione e di sistemazione dei dissesti indicati nelle apposite tavole del PIF;
- c) Ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali, secondari e delle vallecole al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque. Gli interventi di ripulitura della vegetazione dagli alvei dovranno essere effettuati con il taglio a raso, ma tenendo conta della presenza di specie faunistiche sensibili, dell'importanza della vegetazione sul tempo di corrivazione e sulla stabilità delle sponde, nonché dell'importanza dell'epoca di intervento nelle zone interessate da specie invasive alloctone (in particolare Buddleja) che possono essere favorite da tagli in periodi non idonei (in particolare il taglio in periodo autunno/inverno in presenza di semi sulla pianta);
- d) Interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria, della viabilità forestale prevista dal piano della viabilità della Comunità Montana (V.A.S.P.) parte integrante del presente PIF;
- e) Migliorie e cure colturali ai boschi previste dai piani d'assestamento (eccezion fatta per i castagneti da frutto stabilmente coltivati e le utilizzazioni, che non sono ammissibili essendo attività produttive);
- f) Migliorie e cure colturali ai boschi previste dai «modelli selvicolturali» (eccezion fatta per i castagneti da frutto stabilmente coltivati e le utilizzazioni, che non sono ammissibili essendo attività produttive);
- g) Realizzazione e manutenzione di nuovi boschi lungo la rete ecologica in corrispondenza di varchi e corridoi ecologici principali (o primari) individuati nel PTCP;
- h) Interventi di riqualificazione degli habitat previsti dalle schede di azione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;
- i) Cure colturali per i boschi con destinazione selvicolturale protettiva;
- j) Interventi di ripristino di superfici boscate danneggiate da fattori biotici e abiotici.

#### Art. 37 – Localizzazione degli interventi compensativi ammessi

Il Piano di Indirizzo Forestale individua nella Tav. 13 “Carta delle trasformazioni e degli interventi compensativi” le aree ove realizzare gli interventi compensativi a seguito della trasformazione del bosco (albo delle opportunità di compensazione) di cui alle lettere f), g), h), i), j), k) ed l) dell'articolo precedente.

<sup>2</sup> Con deliberazione n. 18 del 12/08/2020 la Provincia di Sondrio ha precisato che i tagli della vegetazione in alveo sono da intendersi “a raso” esclusivamente nell'alveo attivo e non sulle sponde, dove la vegetazione ha grande interesse per la biodiversità oltre che un ruolo attivo di filtro e tampone e dove si deve tenere in debito conto anche l'epoca degli interventi.

Non possono essere realizzati interventi compensativi nell'interno del Tessuto Urbano Consolidato e nelle aree boscate soggette a trasformazione esatta.

#### Art. 38 – Albo delle Opportunità di compensazione

Al fine di favorire la realizzazione diretta degli interventi compensativi, la Comunità montana istituisce l'albo delle opportunità di compensazione.

Gli interessati alla realizzazione di interventi che hanno le caratteristiche precisate al precedente art. 36 e 37 possono presentare alla Comunità Montana, con l'assenso della proprietà e/o del possessore delle aree interessate, una scheda descrittiva degli interventi che si propongono di realizzare, ed una stima dei costi previsti, computati applicando i prezzi del Prezziario forestale regionale.

Nel caso di interventi nella riserva regionale, l'interessato dovrà preventivamente acquisire il parere favorevole dell'Ente gestore.

La Comunità Montana procede alla validazione della scheda e, in caso di esito positivo, ne porta a conoscenza degli interessati alla realizzazione di interventi di trasformazione, affinché possano procedere alla realizzazione degli interventi d'intesa coi proponenti la scheda, previo sviluppo progettuale da sottoporre all'approvazione della Comunità Montana.

In caso la Comunità Montana vorrà finanziare interventi previsti dall'Albo, privilegerà gli interventi proposti da soggetti pubblici purché coerenti con le indicazioni del P.I.F. e dei P.A.F.

#### Art. 39 – Monetizzazioni e cauzioni

La monetizzazione dei costi dovuti per la realizzazione degli interventi compensativi è consentita, previo assenso dei competenti Uffici, secondo le modalità stabilite al riguardo dalle vigenti disposizioni normative. In caso contrario, il richiedente dovrà eseguire gli interventi compensativi previa approvazione del relativo progetto e stipula di una polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione degli interventi come da disposizioni normative vigenti.

Qualora il "costo di compensazione" sia inferiore a 4.000,00 € ai sensi del paragrafo 5.3 della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. i richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione sono esonerati dal versare la maggiorazione del 20%.

## **Parte V - Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale**

### **Art. 40 - Il Piano VASP**

Il Piano VASP della Comunità montana di Val Chiavenna parte integrante del presente PIF.

La cartografia delle strade esistenti e in progetto è indicata in tavola 14.

Eventuali modifiche o integrazione al piano VASP sono possibili con le procedure indicate all'articolo 4.

### **Art. 41 - Piano VASP: contenuti**

Il piano VASP contiene:

- classificazione delle strade esistenti;
- previsione di ampliamenti, prolungamenti e passaggi di classe di strade esistenti;
- previsioni di nuove strade con relativa classe di transitabilità.

### **Art. 42 - Destinazione selvicolturale dei boschi**

Il Piano, considerate le disposizioni normative che regolano la materia e al fine di assicurare forme di gestione dei boschi che ne valorizzino il ruolo, promuove la realizzazione di interventi e di politiche di gestione dei patrimoni forestali che permettano la corretta espressione dell'attitudine assegnata dal P.I.F. (destinazione selvicolturale) e, più in generale, la loro multifunzionalità.

La destinazione selvicolturale assegnata dal Piano ai diversi soprassuoli e le attività promosse al riguardo dalla Comunità Montana della Valchiavenna attengono alla:

- Attitudine produttiva;
- Attitudine naturalistica;
- Attitudine protettiva;
- Attitudine turistico-fruttiva;
- Attitudine multifunzionale.

### **Art. 43 - Indirizzi selvicolturali**

Gli indirizzi selvicolturali sono riportati in relazione.

Nel caso degli interventi nei siti Natura 2000, gli indirizzi selvicolturali recepiscono e rappresentano le "misure di conservazione" e quindi il loro rispetto esonera dalla valutazione di incidenza.

Gli indirizzi selvicolturali sono vincolanti nei caso stabiliti dalle deroghe concesse ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008.

## **Parte VII - Parte finanziaria**

### **Art. 44 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici**

Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le migliori e le attività selvicolturali già individuate dal presente PIF, ossia:

- gli interventi previsti dagli indirizzi selvicolturali e dalle azioni di piano secondo la scala di priorità individuata;
- gli interventi previsti dai P.A.F.;

- gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione previsti dal piano della viabilità agro- silvo-pastorale allegato al presente PIF;
- gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale;
- la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto;
  - i piani di assestamento o piani di dettaglio, su superfici minime di 100 ettari;
  - la ripulitura dalla vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari e del reticolo idrografico minore al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
  - il recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
  - gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, prevenzione del rischio di incendio boschivo, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.
- 
- Le attività selvicolturali sono eseguite secondo le azioni di piano, descritte dalle relative schede.
- Non possono tuttavia essere finanziati, anche in deroga a quanto sopra riportato:
- gli interventi di miglioramento forestale in boschi cartografati come trasformabili a perimetrazione esatta o in ambiti estrattivi, salvo i casi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria a carattere epidemico, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che invece sono finanziabili;
- gli interventi compensativi (articolo 21).

In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità in base alle indicazioni di importanza e di urgenza contenute nel piano.

Il PIF, tramite la Relazione e le presenti Norme, determina le priorità ed i criteri che la Provincia deve tenere in considerazione per l'erogazione di contributi afferenti alle azioni di piano.

I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati prioritariamente per le attività di formazione e di informazione indicate all'art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.

#### [Art. 45 – Programmi trasversali da finanziare](#)

La relazione riporta progetti di ampio respiro che potrebbero essere incentivati dal Piano.

#### [Art. 46 – Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza](#)

Il Presente PIF classifica gli interventi finanziabili per classi di importanza e urgenza, come riportato in relazione.

## **Allegato 1 - Specie utilizzabili**

Per le specie arboree e arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione e, in particolare, per gli imboschimenti, i rimboschimenti e gli interventi di miglioramento forestale si fa riferimento all'allegato C - "Specie utilizzabili nelle attività selvicolturali" del r.r. 5/2007.

Per gli interventi di ingegneria naturalistica, si fa riferimento alle specifiche deliberazioni della Giunta Regionale.

Di volta in volta, a seconda delle specifiche situazioni locali, la Comunità Montana della Valchiavenna potrà inibire l'impiego di alcune specie elencate nella citata appendice.

La modifica delle "Specie utilizzabili nelle attività selvicolturali" potrà avvenire con la procedura di "rettifica" del PIF indicata all'art. 4.

## **Allegato 2 - Deroghe al Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007**

### NORME DI GESTIONE SILVO-PASTORALE DELLE SUPERFICI FORESTALI E PASCOLIVE INDIVIDUATE DAL P.I.F.

#### TITOLO 1 - GENERALITÀ

##### Capo 1) Disposizioni generali

- Art. 1) Ambito di applicazioni e definizioni vedi R.R 5/2007
- Art. 2) Autorizzazione paesaggistica e vincolo idrogeologico vedi R.R 5/2007
- Art. 3) Articolo abrogato dall'art. 1 comma 1, lett. A) del r.r. 14.02.2011 n.1
- Art. 4) Articolo abrogato dall'art. 1 comma 1, lett. A) del r.r. 14.02.2011 n.1
- Art. 5) Deroghe alle norme forestali vedi R.R 5/2007

#### TITOLO 2 - PROCEDURE

##### Capo 1) Istanza

- Art. 6) Autorizzazione vedi R.R 5/07
- Art. 7) Silenzio assenso per interventi in deroga vedi R.R 5/07
- Art. 8) Silenzio assenso per interventi nelle riserve regionali e nei parchi naturali vedi R.R 5/07
- Art. 9) Denuncia di inizio attività vedi R.R 5/07
- Art. 10) Opere di pronto intervento vedi R.R 5/07
- Art. 11) Procedura informatizzata vedi R.R 5/07
- Art. 12) Validità del permesso di taglio vedi R.R 5/07

##### Capo 2) Allegati tecnici all'istanza

- Art. 13) Abrogato dall'art. 1 comma 1, lett. A) del r.r. 14.02.2011 n.1
- Art. 14) Progetto di taglio vedi R.R 5/07

Art. 15) Relazione di taglio vedi R.R 5/07  
Art. 16) Esonero dalla presentazione di allegati vedi R.R 5/07

### Capo 3) Controlli, sanzioni e ripristino dei luoghi

Art. 17) Controlli vedi R.R 5/07  
Art. 18) Sanzioni vedi R.R 5/07  
Art. 19) Ripristino dei luoghi vedi R.R 5/07

## TITOLO 3-GESTIONE DEI BOSCHI

### Capo 1) Norme comuni a tutti i boschi

Art. 20) Disposizioni generali sulle attività selvicolturali vedi R.R 5/07

#### Art. 20 bis) Applicazione modelli selvicolturali definiti dal Piano di Indirizzo Forestale

1. Gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione dei modelli selvicolturali, degli indirizzi e delle azioni previste dal Piano di Indirizzo Forestale:

- a) interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, ove tecnicamente possibile;
- b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14;
- c) interventi e utilizzazioni di superficie superiore a due ettari, qualora l'esecutore sia un'impresa boschiva, di cui all'art. 14, comma 2;
- d) interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis;
- e) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter;
- f) interventi che beneficiano di contributi pubblici;
- g) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco;
- h) autorizzazioni rilasciate dall'ente forestale ai sensi dell'art. 8 o dell'art. 27 c. 2 bis;
- i) interventi in aree gestite dai consorzi forestali.

#### Sezione 1-Regole generali sugli interventi di gestione

Art. 21) Stagione silvana vedi R.R 5/07

Art. 22) Scarti delle lavorazioni vedi R.R 5/07

Art. 23) Conversioni vedi R.R 5/07

Art. 24) Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito vedi R.R 5/07

Art. 25) Rinnovazione artificiale vedi R.R 5/07

Art. 26) Raccolta del terriccio e della lettiera vedi R.R 5/07

Art. 27) Raccolta di materiale di propagazione forestale e boschi da seme vedi R.R 5/07

Art. 28) Potature e tagli delle ceppaie vedi R.R 5/07

Art. 29) Sradicamento delle piante e delle ceppaie	vedi R.R 5/07
Art. 30) Eliminazione di specie esotiche a carattere infestante	vedi R.R 5/07
Art. 31) Gestione dei castagneti da frutto	vedi R.R 5/07

#### Sezione 2 - Prevenzione dei danni e dei pericoli

Art. 31 bis) Prevenzione dei pericoli in bosco	vedi R.R 5/07
Art. 32) Danni all'ecosistema	vedi R.R 5/07
Art. 33) Danni al soprassuolo arboreo e ai manufatti	vedi R.R 5/07
Art. 34) Prevenzione dai danni da concentrazione avvallamento ecc.	vedi R.R 5/07

#### Sezione 3-Altre disposizioni

Art. 35) Segnaletica	vedi R.R 5/07
Art. 36) Recinzioni e chiudende	vedi R.R 5/07
Art. 37) Manifestazioni ed aree attrezzate nei boschi e terreni soggetti a vinc. idrog.	vedi R.R 5/07
Art. 38) Carbonizzazione in bosco	vedi R.R 5/07

#### Capo 2) Selvicoltura - "vedi R.R 5/2007"

##### Sezione 1-Norme generali per tutti i boschi

##### Art. 39) Norme per gli interventi in fustaia

1. Le fustaie possono essere utilizzate mediante tagli successivi oppure mediante taglio saltuario o a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. Le modalità di taglio sono in funzione della struttura del bosco.
- 1 bis) I tagli a buche su superfici superiori a 400 metri quadrati sono consentiti solo:
  - a) ovunque, in caso di schianti e di attacchi di patogeni o parassiti;
  - b) a distanza di almeno 40 metri da abitazioni, attrezzature e infrastrutture produttive, in altri casi.
2. Le fustaie multiplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante taglio saltuario oppure tagli successivi o mediante tagli a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati, salvo nel caso di pronto intervento e di lotta fitosanitaria ove è ammesso il taglio a raso a strisce. Nel taglio saltuario la massa legnosa asportata ad ogni utilizzazione non può superare il venti per cento di quella presente in bosco fatte salve deroghe autorizzate dall'ente forestale in caso di boschi non utilizzati da oltre trenta anni.
3. Le fustaie monoplane o biplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante tagli successivi o mediante tagli a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. In caso di tagli successivi, il taglio di sementazione non può asportare più del trenta per cento della massa legnosa presente in bosco ed il taglio di sgombero deve essere effettuato entro quindici anni dal taglio di sementazione e deve essere seguito da rinnovazione artificiale qualora quella naturale fosse insufficiente.
4. Il taglio a raso delle fustaie è vietato laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo i casi diversi previsti dai piani di indirizzo forestale e dai piani di assestamento redatti e approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'articolo 50, comma 12, della l.r. 31/2008. Il taglio a raso delle fustaie può essere realizzato con modalità a strisce o ad aree circolari secondo le indicazioni di cui

ai commi 6 e 7 e per interventi la cui istanza è accompagnata dal progetto di taglio, di cui all'articolo 14, o dalla relazione di taglio, di cui all'articolo 15.

5. Il taglio a raso è comunque vietato nei tipi forestali appartenenti alle seguenti categorie tipologiche:
  - c) Carpineti;
  - d) Querceti di farnia, di rovere o di cerro;
  - e) Querceto carpineti;
  - f) Formazioni particolari, quali saliceti, formazioni di pioppo, maggiociondolo, livello e sorbi;
  - g) Alneti, ossia formazioni di ontani;
  - h) Aceri-frassineti e aceri-tiglieti;
  - i) Faggete;
  - j) Betuleti;
  - k) Mughete;
  - l) Piceo-faggeti;
  - m) Abieteti;
  - n) Peccete, fatta eccezione per le peccete di sostituzione ove è permesso;
6. Nei tipi forestali appartenenti alle categorie tipologiche elencate nel comma 7 è permesso il taglio a raso a strisce o con aree circolari, indipendentemente dalla pendenza del versante, a condizione che ciascuna tagliata realizzata disti almeno 100 metri da altri tagli a raso effettuati nei cinque anni precedenti. La tagliata deve distare almeno 50 metri dalla proprietà confinante non soggetta al taglio, salvo autorizzazione dei proprietari confinanti. Il lato della tagliata lungo la linea di massima pendenza, o lungo il lato minore in terreni pianeggianti, non può superare il doppio dell'altezza dominante del bosco e in ogni caso non può superare i cinquanta metri. L'ente forestale può autorizzare deroghe, compatibilmente con le esigenze di difesa idrogeologica nonché di salvaguardia dell'ambiente forestale e del paesaggio.
7. Il taglio a raso a strisce non può superare le superfici di seguito indicate:
  - a) diecimila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie forestali: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, peccete di sostituzione, pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino nero di origine artificiale, rimboschimenti artificiali con specie esotiche;
  - b) tremila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie: querceti di roverella, peccete montane, peccete secondarie, lariceti, larici-cembreti, cembrete, pinete di pino silvestre planiziale.
8. Diradamenti e sfolli sono permessi fino allo stadio di perticaia; ad ogni taglio è possibile tagliare fino al cinquanta per cento delle piante e al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.

#### Art. 40) Norme per gli interventi nei cedui

1. I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, taglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione.
2. Il taglio a ceduo semplice, senza rilascio di matricine, è consentito:
  - a) nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di piante esotiche infestanti;
  - b) nei corileti, negli alneti di ontano verde, nei saliceti e nei robinieti puri, purché sia eseguito su una superficie massima di tre ettari, non contigua, distante almeno trenta metri da altre già utilizzate nei cinque anni precedenti.
3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui all'articolo 20, in caso di utilizzazione di cedui con rilascio di matricine, ogni tagliata non può superare i dieci ettari di estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni.

4. È obbligatorio il rilascio di tutte le riserve di specie autoctone eventualmente presenti nei robinieti sia puri che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti e, nei limiti previsti per le matricine, nei castagneti e nelle faggete. Le riserve in faggete e castagneti possono essere tagliate, in occasione di una ceduzione, ad un'età pari al doppio del turno minimo. Le riserve nei robinieti sia pure che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti possono essere tagliate solo in caso di deperimento o morte o qualora costituiscano pericolo per persone o cose.
  5. È obbligatorio rilasciare almeno cinquanta matricine o riserve ad ettaro scelte tra piante d'alto fusto o polloni ben conformati o portanti cancri ipovirulenti nei seguenti tipi o categorie forestali:
    - f) Castagneti;
    - g) Robinieti misti;
    - h) Orno-ostrieti e carpineti;
    - i) Betuleti
  6. È obbligatorio rilasciare almeno novanta matricine o riserve ad ettaro scelte fra piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi o categorie forestali:
    - a) Querceti, quercu-carpineti;
    - b) Faggete;
    - b bis) Alneti di ontano bianco o nero;
    - c) Altre formazioni di latifoglie autoctone
  7. Le matricine e le riserve possono essere distribuite sull'intera superficie della tagliata oppure rilasciate a gruppi di massimo dieci individui. I gruppi sono distribuiti sull'intera superficie della tagliata.
  8. Nei diradamenti e negli sfolli è possibile tagliare fino al cinquanta per cento dei polloni e fino al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.
- 8 bis Le matricine da rilasciare devono:
- a) avere età almeno pari al turno, nel caso dei cedui di cui al comma 5;
  - b) avere, per il cinquanta per cento età, almeno pari al turno e, per il restante cinquanta per cento, età almeno doppia, nel caso dei cedui di cui al comma 6.

Art. 41) Periodicità dei tagli vedi R.R 5/07

Art. 42) Norme per cedui sotto fustaie e nelle forme di governo miste vedi R.R 5/07

#### Sezione 2 - Norme specifiche per i soli boschi compresi in piani di assestamento forestale

Art. 43) Compilazione del piano d'assestamento forestale vedi R.R 5/07

Art. 44) Piani di assestamento forestale scaduti vedi R.R 5/07

Art. 45) Accantonamento degli utili vedi R.R 5/07

Art. 46) Libro economico e ripresa vedi R.R 5/07

#### Sezione 3-Norme specifiche per le aree protette

Art. 47) Gestione selvicolturale nelle aree protette vedi R.R 5/07

Art. 48) Misure di conservazione per i siti natura 2000 vedi R.R 5/07

#### Capo 3) Rimboschimenti e imboschimenti

Art. 49) Caratteristiche degli impianti vedi R.R 5/07

Art. 50) Procedure per la realizzazione e l'inventario degli impianti 5/07 vedi R.R

Art. 51) Materiale vegetale vedi R.R 5/07

Art. 52) Divieto all'impiego di specie esotiche a carattere infestante dannose per la conservazione della biodiversità vedi R.R 5/07

#### Capo 4) Difesa fitosanitaria e dagli incendi

##### Sezione 1-Difesa fitosanitaria

Art. 53) Interventi in caso di diffusione di organismi nocivi vedi R.R 5/07

##### Sezione 2-Difesa dagli incendi

Art. 54) Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi vedi R.R 5/07

Art. 55) Interventi attivi per la prevenzione degli incendi boschivi vedi R.R 5/07

Art. 56) Boschi danneggiati dal fuoco o da avversità meteoriche e biotiche vedi R.R 5/07

#### Capo 5) Pascolo in bosco

Art. 57) Limiti al pascolo in bosco vedi R.R 5/07

#### Capo 6) Gestione dei boschi di pertinenza di elettrodotti, edifici e reti viarie

Art. 58) Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti vedi R.R 5/07

Art. 59) Tagli per la manutenzione nelle aree di reti di pubblica utilità vedi R.R 5/07

Art. 60) Tagli per la manutenzione nelle aree di viabilità, delle ferrovie ecc. vedi R.R 5/07

Art. 61) Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche vedi R.R 5/07

#### Capo 7) Altri vincoli

Art. 62) Boschi sottoposti ai vincoli di cui all'art. 17 r.d. 3267/1923 vedi R.R 5/07

Art. 63) Boschi intensamente fruiti vedi R.R 5/07

### TITOLO 4 - GESTIONE DEI TERRENI NON BOSCATI SOTTOPOSTI AL VINCOLO IDROGEOLOGICO

#### Capo 1) Gestione della vegetazione

Art. 64) Taglio di alberi e arbusti vedi R.R 5/07

#### Capo 2) Terreni agrari

Art. 65) Lavorazioni del terreno vedi R.R 5/07

Art. 66) Regimazione delle acque agrarie vedi R.R 5/07

Art. 67) Prati stabili vedi R.R 5/07

### Capo 3) Pascolo in aree non boschive

Art. 68) Modalità di pascolo

vedi R.R 5/07

Art. 69) Pascolo eccessivo

vedi R.R 5/07

## TITOLO 5 - INFRASTRUTTURE FORESTALI E ALTRE OPERE CHE INTERESSANO L'ECOSISTEMA FORESTALE

Art. 70) Definizioni

vedi R.R 5/07

### Capo 1) Viabilità agro-silvo-pastorale

Art. 71) Manutenzione

vedi R.R 5/07

Art. 72) Tutela della viabilità agro-silvo-pastorale

vedi R.R 5/07

### Capo 2) Sistemi aerei di esbosco aerei

Art.73) Gru a cavo

1. Per l'installazione di gru a cavo si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 relative ai tagli colturali e alle altre attività selvicolturali. E' necessario, in ogni caso, ottenere il consenso dei proprietari dei fondi interessati, indicare il tracciato, le caratteristiche e la durata dell'impianto.

2. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. y) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.

3. Qualora le linee superassero l'altezza di venti metri dal limite del terreno libero o l'altezza delle chiome degli alberi, è obbligatoria la segnalazione con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli.

4. La durata dell'installazione non può essere superiore a ventiquattro mesi.

5. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. y) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.

6. Resta a carico dell'installatore ogni responsabilità, diretta o indiretta, nei confronti di persone, animali e cose riguardante l'impianto e l'esercizio della gru a cavo.

7. Nei boschi, i varchi nei soprassuoli necessari al passaggio delle linee possono avere larghezza massima di otto metri. La spaziatura minima fra i varchi non è, di norma, inferiore a quaranta metri, salvo nel caso in cui più linee d'esbosco abbiano come punto d'arrivo la medesima piazzola di esbosco o di deposito; in questo caso, il limite di quaranta metri è valido solo per i terzi superiori (nel caso di esbosco a valle) o inferiori (nel caso di esbosco a monte) dello sviluppo in lunghezza della linea.

8. È vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale o piste di servizio, nonché di sentieri e mulattiere, devono essere apposti in luogo ben visibile cartelli monitori posti almeno cinquanta metri prima dell'incrocio.

9. Il progetto di taglio di cui all'articolo 14 deve indicare il tracciato della gru a cavo, nonché le piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio. La massa legnosa è contabilizzata nella ripresa prevista.

10. I dati relativi alle gru a cavo sono resi disponibili al centro operativo antincendio boschivo, alla protezione civile, al corpo forestale, alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza

dei voli e agli enti forestali competenti.

11. Gli impianti a fune necessari per l'esbosco all'interno dei Siti Natura 2000, indipendentemente dalla loro altezza, devono essere dotati di apposti visualizzatori ogni 10 m. in modo tale da evitare gli impatti a carico dell'avifauna, salvo diversa specifica concordata con l'ente gestore. Inoltre, in caso di sospensione dei lavori superiore a 15 giorni, i cavi dovranno essere abbassati al suolo.

Art. 74) Fili a sbalzo

vedi R.R 5/07

Capo 3) Altre norme

Art. 75) Esecuzione dei tagli nei boschi pubblici

vedi R.R 5/07

Art. 75 bis) Esecuzione dei tagli nei boschi gravati da uso civico

vedi R.R 5/07

Art. 76) Infrastrutture forestali temporanee

1. La realizzazione di piazzali provvisori di deposito o piste forestali è permessa, previa comunicazione all'ente forestale, salvo quanto disposto al comma 4; tali infrastrutture devono:

- a) avere durata massima di ventiquattro mesi;
- b) avere fondo naturale;
- c) comportare movimenti di terra non superiori a duecento metri cubi per singolo tracciato e non superiori a cento metri cubi per singolo piazzale di deposito.

La comunicazione contiene l'individuazione dei mappali interessati, la descrizione sommaria delle opere e la cartografia in scala 1:2.000 indicante il tracciato di massima.

2. Nella realizzazione delle infrastrutture temporanee si osservano le seguenti norme tecniche:

- a) la larghezza utile delle piste non deve eccedere tre metri, sono ammessi limitati tratti in corrispondenza delle curve larghi non oltre quattro metri;
- b) è vietato scaricare terra e materiale lapideo nell'alveo e sulle sponde di corsi d'acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo, nonché all'interno di impluvi o fossi di sgrondo delle acque;
- c) il tracciato non può comportare l'attraversamento di corsi d'acqua larghi più di un metro e non può essere realizzato a distanza inferiore a venti metri dalle relative sponde;
- d) le terre e i materiali di scavo possono essere utilizzati per gli eventuali riporti ma non possono essere scaricati lungo pendici o versanti, se non nello stretto limite necessario alla realizzazione delle scarpate di sostegno delle infrastrutture. In tal caso le scarpate sono conguagliate e stabilizzate e i materiali lapidei sono collocati in condizioni di sicura stabilità;
- e) non devono essere create condizioni di rischio di frane, smottamenti o di innesco di fenomeni erosivi;
- f) non devono prodursi ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali;
- g) le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere adeguatamente regimate senza causare ristagni o fenomeni erosivi garantendo lo scolo e la regimazione delle acque.

3. L'ente forestale può prescrivere che al termine dell'utilizzo delle infrastrutture i luoghi siano riportati all'originale destinazione mediante:

- a) inerbimento delle superfici nude;
- b) copertura con strame organico, quale fogliame o cippato;
- c) ricostituzione dell'originario profilo del terreno;
- d) realizzazione di rinnovazione artificiale.

4. La realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale non è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, purché:

- a) il sentiero sia a fondo naturale, in terra battuta;
- b) la larghezza del sentiero non superi un metro e venti centimetri;
- c) la realizzazione del sentiero non comporti il taglio o l'estirpo di alberi o ceppaie;

d)il sentiero non interessi siti Natura 2000 o riserve regionali.

4 bis.La realizzazione, con l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 4.

Art. 77) Altre norme di salvaguardia idrogeologica vedi R.R 5/07

Art. 78) Movimenti terra per linee e condotte aeree o interrato vedi R.R 5/07

Art. 79) Entrata in vigore e disposizioni finali vedi R.R 5/07